

DISCIPLINARE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

1. Con il presente disciplinare sono determinati i compensi dei componenti delle Commissioni esaminatrici delle procedure di reclutamento del personale, ai sensi dell'art 27 del "Regolamento per la disciplina dell'accesso agli impieghi presso la Giunta regionale della Regione Umbria", adottato con Deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2021, n. 872, pubblicato nel S.O. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria – Serie Generale, n. 58, del 29 settembre 2021 (di seguito REGOLAMENTO DEI CONCORSI).
2. Il presente disciplinare è adottato in attuazione e in conformità a quanto previsto dal REGOLAMENTO DEI CONCORSI e tenuto conto degli atti di indirizzo della Giunta regionale in materia di semplificazione, trasparenza, prevenzione della corruzione, della Disciplina interna in materia di orario di lavoro e del Disciplinare delle trasferte e spese di missione dei dipendenti regionali adottato con DGR n. 878 del 29.07.2013.

ART. 2 COMPENSI

1. A ciascun componente esterno delle Commissioni esaminatrici delle procedure di reclutamento del personale viene corrisposto un compenso base differenziato come segue:

Categoria/Area	Compenso Presidente	Compenso Componente
B	€ 500,00	€ 400,00
C - D	€ 750,00	€ 600,00
Dirigenza	€ 1.000,00	€ 800,00

2. Il compenso di cui al comma 1 è integrato, per le procedure che prevedono prove di esame, con un compenso aggiuntivo di € 0,50 per ciascun candidato presente alle prove di esame per posizioni di categoria B, di € 0,75 per posizioni di categoria C e D, di € 1,00 per posizioni di qualifica dirigenziale.
3. In ogni caso, i compensi spettanti ai componenti esterni, ai sensi dei commi 1 e 2, non possono eccedere l'importo complessivo di € 1.800,00 per le procedure di reclutamento relative alla categoria B, di € 3.500,00 per le procedure di reclutamento relative alle categorie C e D e di € 6.000,00 per le procedure di reclutamento relative all'Area della Dirigenza. I limiti di cui al presente comma sono aumentati del 20% per il Presidente.
4. Per i componenti interni delle Commissioni esaminatrici non è previsto alcun compenso e di norma lo svolgimento dei lavori delle Commissioni esaminatrici è organizzato in modo da contenere la partecipazione dei componenti dipendenti dell'amministrazione della Giunta regionale entro il normale orario di lavoro, ferme restando le determinazioni assunte dal Presidente in considerazione delle specifiche esigenze della procedura concorsuale. Per i componenti dipendenti dell'amministrazione della Giunta regionale, la partecipazione ai lavori delle Commissioni esaminatrici, nei giorni e secondo gli orari fissati dal presidente, è

computata ai fini dell'assolvimento del debito orario giornaliero. Eventuali eccedenze rispetto all'orario di lavoro, debitamente comprovate mediante attestazione del Presidente della Commissione e previa convalida del dirigente responsabile della struttura di assegnazione, sono regolate dalle disposizioni della Disciplina interna dell'orario di lavoro del personale delle categorie professionali, in materia di gestione e controllo crediti e debiti orari.

5. Per i componenti interni delle Commissioni esaminatrici di qualifica dirigenziale o titolari di posizione organizzativa, resta ferma l'applicazione delle disposizioni contrattuali e regolamentari di riferimento in materia di orario di lavoro e, conseguentemente, non è ammesso recupero e/o riposo compensativo, per le attività connesse alla partecipazione ai lavori delle Commissioni esaminatrici.
6. Al personale dipendente dell'amministrazione della Giunta regionale, impiegato nell'attività di assistenza e vigilanza durante lo svolgimento delle prove d'esame, ai sensi del REGOLAMENTO DEI CONCORSI, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
7. In caso di designazione in qualità di Presidente e/o componente delle commissioni esaminatrici di personale di enti e/o agenzie regionali strumentali e/o società partecipate dalla Regione, si applicano le disposizioni previste per i dipendenti dell'amministrazione della Giunta regionale, in quanto compatibili con l'ordinamento giuridico dell'ente/agenzia strumentale/società partecipata della Regione, di appartenenza del personale nominato.

ART. 3

COMPENSI MEMBRI ESPERTI AGGREGATI

1. Ai membri aggregati esperti in lingua straniera o informatica o in altre materie la cui conoscenza sia richiesta in relazione alla posizione da ricoprire, nominati ai sensi del Regolamento dei concorsi, è corrisposto un compenso base pari a € 125,00 per le procedure di reclutamento per posizioni di categoria B, a € 250,00 per le procedure di reclutamento per posizioni di categoria C e D, a € 350,00 per le procedure di reclutamento per posizioni di qualifica dirigenziale.
2. Il compenso di cui al comma 1 è integrato con un compenso aggiuntivo di € 0,50 per ciascun candidato presente alle prove di esame per posizioni di categoria B, di € 0,75 per ciascun candidato presente alle prove di esame per posizioni di categoria C e D, di € 1,00 per ciascun candidato presente alle prove di esame per posizioni di qualifica dirigenziale.
3. Il compenso corrisposto ai sensi dei commi precedenti non può superare complessivamente l'importo di € 800,00 per le procedure di reclutamento relative alla categoria B, di € 1.200,00 per le procedure di reclutamento relative a posizioni di categoria C e D, di € 2.000,00 per le procedure di reclutamento relative a posizioni di qualifica dirigenziale.

ART. 4

RIMBORSO SPESE

1. E' riconosciuto il rimborso delle spese documentate di viaggio ai componenti delle Commissioni esaminatrici e al personale impiegato nell'attività di assistenza e vigilanza, a condizione che la sede di svolgimento dei lavori della Commissione sia diversa dalla ordinaria sede di lavoro e dal luogo di residenza o domicilio o dimora abituale. Il rimborso delle spese di viaggio è ammessa alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal

Disciplinare delle trasferte e delle spese di missione dei dipendenti regionali adottato con DGR n. 878 del 29.07.2013.

2. In caso di utilizzo di mezzo proprio, viene rimborsata un'indennità chilometrica nella misura pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina verde praticato dalla compagnia più economica nell'importo determinato in base alla media del mese di riferimento, per ogni chilometro percorso. Per il computo dei chilometri si fa riferimento alle distanze ufficiali tra la sede comunale della località di partenza (o di residenza, se più vicina) e quella della località di trasferta. Sono ammesse a rimborso le spese autostradali e quelle per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi e autorimesse, debitamente documentate. Per i componenti interni, il rimborso è riconosciuto a condizione che la sede di svolgimento dei lavori della Commissione sia diversa e distante più di dieci chilometri dalla ordinaria sede di lavoro e dalla residenza abituale.
3. Ai componenti della Commissione esaminatrice è riconosciuto il rimborso delle spese documentate di vitto per un pasto, alle condizioni e nella misura fissate dal Disciplinare delle trasferte e delle spese di missione dei dipendenti regionali adottato con DGR n. 878 del 29.07.2013. Nel caso in cui la sede dei lavori della Commissione coincida con la ordinaria sede di lavoro oppure questa sia distante meno di dieci chilometri dalla ordinaria sede di lavoro e dalla residenza abituale, ai componenti interni spetta il buono pasto in base alle disposizioni contrattuali vigenti e alla disciplina regionale vigente in materia di orario di lavoro.
4. E' ammesso altresì il rimborso delle spese documentate di pernottamento e di vitto per due pasti giornalieri per i componenti esterni la cui sede di lavoro e il cui luogo di residenza, domicilio o dimora abituale siano esterni al territorio regionale, nella misura massima giornaliera di € 120,00 e di € 61,20, rispettivamente per alloggio e vitto.

ART. 5

COMPENSI COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONI

1. In caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti esterni di queste ultime è corrisposto il compenso base di cui all'art. 2, comma 1, ridotto del 50%, ferma restando l'applicazione dell'art. 4 in tema di rimborso spese.

ART. 6

DIMISSIONI E DECADENZA COMPONENTI

1. In caso di dimissioni e/o decadenza dei componenti delle commissioni esaminatrici i compensi sono corrisposti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato.

ART. 7

PUBBLICAZIONE INCARICHI

1. Gli incarichi di presidente/componente di Commissione esaminatrice, conferiti ai sensi del REGOLAMENTO DEI CONCORSI, il curriculum e il relativo compenso, sono pubblicati nell'apposita sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito istituzionale dell'amministrazione della Giunta regionale.

ART. 8
INOSSERVANZA DEI TERMINI PROCEDIMENTALI

1. Nel caso di inosservanza del termine massimo di sei mesi indicato dal Regolamento dei concorsi per la conclusione della procedura concorsuale, l'attribuzione dei compensi previsti per i componenti è subordinata alla presentazione di apposita relazione redatta dalla Commissione medesima, esplicativa delle motivazioni del ritardo, al Dirigente competente in materia di reclutamento del personale, al quale spetta l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

ART. 9
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente disciplinare sostituisce le precedenti disposizioni in materia di compensi dei componenti delle Commissioni esaminatrici di concorso con particolare riferimento alla DGR n. 598 del 26/05/2014 avente ad oggetto "Art. 17 Regolamento regionale n. 6/2010 – Adozione del Disciplinare dei compensi dei componenti delle commissioni di concorso".
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare in materia di semplificazione, trasparenza, prevenzione della corruzione, orario di lavoro e di trattamento economico del personale dipendente si applicano le disposizioni normative, contrattuali e regolamentari vigenti.